

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 419 DEL 04.12.2015

---

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO –  
GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA DEL FARMACO - PATROCINIO  
NON ECONOMICO

---

L'anno duemilaquindici il quattro del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE		X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**SERVIZI SOCIALI - FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO – GIORNATA NAZIONALE RACCOLTA DEL FARMACO - PATROCINIO NON ECONOMICO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

- che la Fondazione Banco Farmaceutico organizza per il giorno 13 febbraio 2016 la XVI Giornata di raccolta del farmaco;
- che lo scopo di tale iniziativa è di dare una risposta concreta ed immediata al bisogno di farmaci delle persone indigenti tramite la collaborazione con gli enti assistenziali;
- che tale raccolta si svolgerà in 94 province;

Vista la richiesta di patrocinio non economico presentata dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus;

Valutata la rilevanza sociale dell'iniziativa proposta ;

Considerato:

- che il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell'attività condotta dal soggetto realizzatore attraverso il riconoscimento dell'utilizzo del logo, in quanto ritiene sia di interesse generale per il territorio;
- che l'organizzazione e la gestione dell'evento sono a carico del soggetto realizzatore ;

Ritenuto che:

- trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione;
- il patrocinio rappresenta il sostegno di un'attività ritenuta meritevole di supporto e promozione sul territorio;

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto: "Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 convertito in legge n., 122/2010 – atto di indirizzo"

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

**DELIBERA**

1. di sostenere l'iniziativa descritta in premessa, attraverso il riconoscimento del patrocinio non economico, in quanto trattasi di iniziativa preposta allo svolgimento di attività di valorizzazione e di interesse generale del territorio, realizzata da soggetto terzo che,

nell'ambito del proprio statuto, svolge attività compatibili con quelle istituzionali proprie dell'Ente;

2. di dare atto inoltre che le responsabilità organizzative e di gestione sono a carico del soggetto realizzatore dell'evento ;
  3. di dare atto che non ci sono oneri a carico del bilancio comunale derivanti dall'approvazione del presente atto e che l'accordo di patrocinio in questione non rientra tra i vincoli di cui all'art. 6 comma 9 della L. 122/2010.
-